



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 164

del 27/06/2014

OGGETTO

Revisione della Pianta Organica delle Farmacie di Molfetta ex L. n. 27/2012.

L'anno duemila**quattordici**, il giorno **ventisette** del mese di **giugno** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

NATALICCHIO	Paola	- SINDACO	- Presente
MARALFA	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
ABBATTISTA	Giovanni	- ASSESSORE	- Presente
AMATO	Angela Maria R.	- ASSESSORE	- Presente
BELLIFEMINE	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
GADALETA	Rosaria	- ASSESSORE	- Presente
la GHEZZA	Serena	- ASSESSORE	- Presente
MONGELLI	Elisabetta	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Natalicchio Paola – Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Casalino Carlo**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge 24.03.2012 n. 27 "Conversione in legge con modificazione del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", la quale all'art. 11, comma 1, dispone che:

"Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Il numero delle autorizzazioni per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso".*

Il medesimo comma introduce modifiche all'art. 2 della legge n. 475/68:

"Art. 2 - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'art. 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate."

EVIDENZIATO:

- che la ratio della suddetta legge è quella di perseguire un potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e di implementare l'accessibilità al servizio farmaceutico, sia relativamente all'accesso di nuovi operatori, sia relativamente alla capillare distribuzione sul territorio in favore dell'utenza;
- che nella materia de qua, il procedimento di competenza comunale è legato esclusivamente alla determinazione localizzativa delle sedi farmaceutiche "sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei farmacisti competenti per territorio" rimanendo riservata alla Regione la determinazione e la complessiva responsabilità del procedimento con l'adozione dell'atto finale;
- che in tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, con la recente sentenza del 31.12.2013 n. 255, la quale ha stabilito che il potere assegnato ai Comuni dalla L. n. 27/2012 deve ritenersi limitato alla localizzazione sul territorio soltanto delle nuove sedi istituite (salvo il potere sostitutivo riconosciuto alle Regioni dall'art. 11, comma 9), mentre la competenza ad adottare l'atto di revisione resta in capo alle Regioni.

RILEVATO:

- che con Determinazione del Dirigente servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione 1° febbraio 2013, n. 39 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr. 20 del 07/02/2014 si è proceduto alla "Indizione bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.G.R. n. 1261/2012, D.G.R. n. 2154/2012, D.G.R. n. 36/2013) e per quelle rese vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012, art. 11";
- che l'allegato B alla suddetta Determinazione dirigenziale riporta che la Pianta Organica delle Farmacie nell'ambito territoriale di Molfetta prevede nr. 18 sedi farmaceutiche laddove la 18^a sede farmaceutica di nuova istituzione è descritta come

“Zona Lama Martina delimitata da nord SS16 a ovest dalla SP Molfetta Terlizzi a est con via Cascione e prolungamento strada vicinale Mino fino all’A14”;

RIBADITO che la disciplina legislativa di settore, come innanzi richiamata, prevede che i Comuni, sentiti le Aziende Sanitarie Locali e l’Ordine Provinciale dei farmacisti, sono tenuti ad individuare le zone nelle quali collocare le nuove sedi farmaceutiche, perseguendo le finalità indicate dal riformato art. 2, comma 1, della citata legge n. 475/1968:

- assicurare una più capillare ed equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio;
- garantire la maggiore accessibilità del servizio farmaceutico, soprattutto con riferimento ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

CONSIDERATO:

- che, alla luce del surriportato ordito normativo, permane il concetto di "sede farmaceutica" o comunque di "zona" e viene determinata la piena legittimazione dei Comuni a pianificare territorialmente la dislocazione delle farmacie;

- che, con specifico riferimento all'art. 5 della L. nr. 362/1991 e quindi all'istituto del decentramento, si può ritenere altresì che anche questo istituto è tuttora vigente e pertanto, nell'ambito del processo revisionale previsto dall'art. 2 comma 2 dell'art. 11 della Legge 27 del 24/03/2012, ove si ravvisi la necessità di integrare sul territorio il servizio farmaceutico, i Comuni possono individuare *"entro il mese di dicembre di ogni anno pari"* zone di nuova formazione abitativa da destinare al decentramento urbano delle farmacie;

- che il Comune di Molfetta potrà provvedere, entro il corrente anno 2014 (anno pari), ad individuare nell'ambito del territorio di pertinenza zone da destinare al decentramento urbano delle farmacie la cui perimetrazione dovrà essere successivamente sottoposta al parere dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT;

DATO atto che la competenza della Giunta Comunale nella materia de qua è stata acclarata da una giurisprudenza ormai consolidatasi (vedasi Consiglio di Stato n. 4669/2013, n. 4257/2013 e, recentemente, nr 1638 del 07/4/2014);

RILEVATO che è da tempo giacente agli atti comunali una proposta di dislocazione presso altra zona della Città avanzata da una farmacia esistente e precisamente dalla Farmacia Tatulli Lucrezia, attualmente sita in via Sergio Pansini, 14 (zona 3, centrale con una previsione di nr. 776 abitanti);

Che attualmente il “Decentramento zona D” così come identificata dalla competente autorità regionale in materia di programmazione farmaceutica territoriale (vedi nota prot. 126351 dell’8/7/2009 della ex ASL BA/2) risulta essere carente di servizio farmaceutico così come peraltro testimoniato da alcune richieste in tal senso avanzate dai cittadini residenti in zona (vedasi la nota acclarata al prot. Comunale al nr. 20357 del 19/3/2014 sottoscritta dal Presidente sig. Domenico FAVUZZI per conto del Comitato di quartiere Madonna della Rosa comparto 6/7/8/9);

Che la Deliberazione ASL BA n. 1363 del 18/7/2011, nell’individuare la suddetta zona D, fa espresso richiamo ad atti amministrativi presupposti (parere reso con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 49 del 03/9/2009 e parere dell’Ordine dei Farmacisti di Bari, espresso con nota prot. N.201101059 dell’11/4/2011) favorevoli alla suddetta sede di decentramento così delimitata :

da aperta campagna strada Vic. Piscina S. Nicola, via Berlinguer, via Madonna della Rosa, strada ferrata, prov.le Terlizzi-Molfetta verso aperta campagna (ab. 2485)

RITENUTO pertanto che, al fine di dare concreta attuazione al chiaro precetto legislativo imposto dal già richiamato art. 2 della legge nr. 475/1968 come novellato dall'art. 11 del DL 1/2012 teso a garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, che costituisce il precipitato normativo del superiore diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost. nonché dalla legge nr. 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che ha introdotto per la prima volta il concetto di "*livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini*", questa Amministrazione ritiene che nulla osta all'accoglimento della richiesta di trasferimento avanzata dalla Farmacia Tatulli Lucrezia dalla attuale Zona 3 alla zona D di Decentramento al precipuo fine di garantire un presidio farmaceutico per gli abitanti residente nella citata zona, attualmente costretti a sottoporsi a effettuare disagiati spostamenti, finanche impossibili per la popolazione anziana priva di automezzi personali;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 475/1968;
- l'art. 11 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decr. Legisl n. 267/ dal Dirigente Settore Affari Generali non necessitando il parere di regolarità contabile stante l'assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

per tutti i motivi citati in premessa e qui richiamati ad ogni effetto:

- 1) DI PRENDERE ATTO e approvare l'attuale delimitazione delle sedi farmaceutiche della Città di Molfetta, comprendente la zona D di decentramento, come risultante dal prospetto riportato in calce al presente provvedimento.
- 2) DI RITENERE, al precipuo fine di assicurare ad un consistente numero di abitanti una migliore accessibilità al servizio farmaceutico, nell'ambito dell'esercizio delle competenze attribuite in materia ai Comuni, accoglibile la proposta di trasferimento avanzata dalla Farmacia Tatulli Lucrezia con sede in via S. Pansini alla zona D di decentramento che viene individuata come delimitata da aperta campagna strada Vic. Piscina S. Nicola, via Berlinguer, via Madonna della Rosa, strada ferrata, prov.le Terlizzi-Molfetta verso aperta campagna.
- 3) DI TRASMETTERE per il prosieguo di competenza il presente provvedimento alla Regione Puglia, Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione – Ufficio Politiche del Farmaco, all'ASL BA, e all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani.
- 4) DI RISERVARE, in esito ai pronunciamenti dell'ASL e dell'Ordine Provinciale dei farmacisti, la successiva adozione di ogni altro atto di competenza del Comune, anche in ordine alla verifica della sussistenza nei nuovi locali dei requisiti di cui all'art. 2 della legge nr. 475/1968.

Parere ex art. 49 del D. L.gs n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Il Dirigente del Settore AA.GG.

f.to Dott.ssa Angela Maria Anna D'Abramo

ELENCO ZONE FARMACEUTICHE DELLA CITTA' DI MOLFETTA

ZONA 1 – Via G.B. Verni – Via Bovio – Via Cavallotti – C.so Umberto – P.zza Garibaldi – C.so D. Alighieri – Banchina Seminario. (ab. 2793)

ZONA 2 – Banchina Seminario – C.so D. Alighieri – P.za Garibaldi – Via V. Emanuele – Via S. Angelo – Via Sigismondo – Via D. Picca – Via Ten. Ragno – Via S. Benedetto – Via S. Domenico – Banchina S. Domenico. (ab. 1089)

ZONA 3 - Via D. Picca – Via Sigismondo – Via S. Angelo – Via Emanuele – C.so Umberto – Via Muscati – Via Torre del Pane – Vico Lisena – C.so Margherita di Savoia fino all'incrocio con Via Pansini, Via Pansini fino ad incrociare Via D. Picca. (ab. 776)

ZONA 4 – Banchina S. Domenico – Via S. Domenico – Via S. Benedetto – Via Ten. Ragno – Via Giovine – Via Ribera – tratto di Via Caduti sul Mare – Vico 12 Madonna dei Martiri- Via Dei Medici – Via S. Fontana – Via Madonna dei Martiri – Stradella demaniale – Nuovo Pennello. (ab. 3638)

ZONA 5 – Via Ten. Ragno – Via S. Pansini – Via Margherita di Savoia – Via Paniscotti – P.za Paradiso – Via Crocifisso. (ab. 2296)

ZONA 6 – Via Crocifisso – P.za Paradiso – Via Paniscotti – Via Margherita di Savoia – Via Roma – P.za Roma – Via Goffredo Mameli, Via I. Nievo – Via S. Francesco d'Assisi – Via Ribera – Via Giovine. (ab. 3532)

ZONA 7 – Via Roma – Via Pellegrino Matteucci – Via Saffi – Via Balice – Ferrovia Foggia-Bari – Via G. De Candia – Via Giovanni XXIII – Via E. Fermi-tratto di C.so Fornari – Via S. Francesco d'Assisi – Via I. Nievo – P.za Roma. (ab. 4168)

ZONA 8 – Via Roma – P.za Margherita di Savoia – Via E. Germano – Ferrovia Foggia-Bari – Via Balice – Via Saffi – Via Pellegrino Matteucci (ab. 3161)

ZONA 9 – Ferrovia Foggia-Bari verso Via G. Binetti – Via Baccarini, Via De Luca - P.za Margherita di Savoia - E. Germano. (ab. 2371)

ZONA 10 – Via De Luca – Via Baccarini – Via Cavallotti – Via Muscati – Torre del Pane – Vico Lisena – Via Margherita di Savoia. (ab. 2418)

ZONA 11 - Via Baccarini – Viale Pio XI – Via don Minzoni – Via Gen. Amato – Via Martiri della Resistenza – Via Gen. E. Poli – Via Ten. Losito – Via Salvemini – Via Ten. Silvestri. (ab. 3023)

ZONA 12 – Via G.B. Verni – Via Bovio - tratto di Via Cavallotti – Viale Pio XI – Viale don Minzoni – Via F. Carabellese – Via don Grittani – proseguimento Via don Grittani fino a don Minzoni – Via F. Carabellese – Via don Grittani – proseguimento Via don Grittani fino al mare. (ab. 5383)

ZONA 13 – Lungomare Colonna – Via don Grittani – Via F. Carabellese – Via Gen. Amato – Vicinale S. Nicola e suo prolungamento verso aperta campagna. (ab. 2506)

ZONA 14 – Molo Pennello – Stradella demaniale – Via S. Fontana – Via Dei Medici – Vico 12 Madonna dei Martiri – tratto di Via Caduti sul Mare – Via S. Francesco d’Assisi – collegamento con Via E. Fermi – Via E. Fermi – Via Giovanni XXIII – Via G. De Candia – Linea ferroviaria Foggia-Bari. (ab. 3209)

ZONA 15 -Via Ten. Silvestri – Via G. Salvemini - Via Ten. Losito - Via Gen. E. Poli - Viale Martiri della Resistenza verso via Berlinguer, - Via Berlinguer - Via Madonna della Rosa verso via Binetti, – Via Baccharini (ab. 4.883)

ZONA 16 – Da aperta campagna strada Prov.le Molfetta-Terlizzi - Strada Ferrata - Viale Einaudi, Via Papa Montini - Via Monda – e suo prolungamento –verso aperta campagna (ab. 6.913)

ZONA 17 – Quartiere residenziale ”zona 167” – Zona posta ad Ovest dell’abitato – dalla linea ferroviaria Foggia-Bari fino al punto di incontro di Via Einaudi – asse stradale di Via Einaudi – proseguimento per Via Papa Montini fino a raggiungere l’aperta campagna attraverso Via Monda. (ab. 5416)

ZONA 18 – Zona Lama Martina delimitata da nord SS 16 a sud dall’autostrada A14, a ovest dalla SP Molfetta-Terlizzi a est con Via Cascione e prolungamento Strada Vicinale Mino fino all’A14.

DECENTRAMENTO (ZONA D) - delimitata da aperta campagna strada Vic. Piscina S. Nicola, via Berlinguer, via Madonna della Rosa, strada ferrata, prov.le Terlizzi-Molfetta verso aperta campagna (ab. 2.485)

IL SINDACO
f.to Paola NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Carlo CASALINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 03/07/2014 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Casalino

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Casalino

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino

, li _____

Per l'esecuzione
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Direttore di Ragioneria